

Comune di Mira
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DELL'1,5% DEL COSTO PREVENTIVATO DELLE OPERE E DEI LAVORI E DEL 30% DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER ATTI DI PIANIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11.2.1994 n. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Delibera di Giunta Comunale n. 000 del 00.00.2003

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 e 2 dell'art.18 della Legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO I°

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la costituzione del fondo interno e la ripartizione, tra i dipendenti degli uffici tecnici dell'A.C. qualora abbiano redatto i progetti e/o i piani urbanistici, dell'incentivo economico previsto dal comma 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificata dalle successive Leggi 216/95, 415/98, 144/99, tenuto conto delle indicazioni di cui ai D.M.Giustizia n. 134/2000 e D.M.LL.PP. 02/11/1999 n. 555 e del Regolamento di attuazione della Legge 109/94 approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554.
2. Il fondo interno così costituito, ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sarà ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione urbanistica, sulla base di quanto definito dal presente regolamento.

Art. 2

Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione

1. Per opere e lavori devono intendersi tutti quegli interventi definiti "lavori pubblici" dall'art. 2, comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.L.vo 494/96, nonché le attività di Direzione Lavori, Alta Sorveglianza e Collaudi.
2. I "Lavori pubblici" di cui al precedente comma devono essere espressamente previsti nel Bilancio di previsione annuale e/o nei suoi allegati, ovvero nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, o in ultima ipotesi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e sue successive modifiche ed integrazioni ovvero a seguito di approvazione di atti amministrativi (delibere o decreti) che dispongano in modo puntuale l'individuazione di un progetto e da relativa copertura finanziaria.
3. Per atti di pianificazione generale, attuativa e progetti urbanistici assimilati ai piani attuativi o generali, Norme Tecniche e Regolamento Edilizio si intendono gli atti individuati come tali dalla vigente normativa che siano competenza del comune e la cui redazione sia espressamente prevista dal bilancio di previsione, nell'allegata relazione Previsionale e Programmatica dell'Ente, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), da atto deliberativo, da strumentazione

urbanistica generale od attuativa o anche da normativa di carattere europeo;

4. Per Uffici Tecnici dell'Amministrazione si intendono le strutture del Servizio Tecnico del Comune e più precisamente il Settore dei Lavori Pubblici e il Settore Urbanistica.
5. Con esplicita disposizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in accordo con i Dirigenti o Coordinatori Responsabili di Settore e/o Servizio eventualmente interessati, possono essere utilizzate all'occorrenza professionalità diverse esterne all'Ente.
6. In casi di natura particolare potranno essere utilizzati in collaborazione con i dipendenti partecipanti al progetto del presente Regolamento, professionisti esterni con i quali l'Amministrazione provvederà ad adeguato rapporto di incarico professionale correlato da apposito convenzionamento redatto ai sensi del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune. Il regime economico sarà valutato in funzione delle tariffe previste dalla normativa vigente per l'ambito professionale di competenza. Gli stessi professionisti faranno capo per l'organizzazione al Responsabile Unico del procedimento relativo al progetto dopo aver sentito il dirigente del Settore e/o Servizio competente. Tali prestazioni, non svolte dai dipendenti dell'A.C. costituiranno economie, ai sensi dell'art. 18 1° comma della Legge 109/94 e s.m.e.i.

Art. 3

Natura dei progetti

1. I progetti di opere e lavori oggetto di incentivazione devono avere caratteri definitivi dell'art. 16 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, determinati dal regolamento sui Lavori Pubblici di cui all'art.3 della legge stessa.
2. Ai progetti affidati formalmente e/o redatti ed approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui sopra, a norma dell'art. 1 commi 4-5-6-7 del D.L. n. 101 del 3.4.1995 convertito in legge 216 del 2.6.1995, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previdenti non incompatibili con la legge 109/94.
3. Gli atti di cui al comma 2° e 3° dell'art.2 devono avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla specifica vigente normativa.
4. Gli altri riconducibili alla normativa su menzionata verranno valutati per contenuto, sempre nel rispetto della normativa vigente, a seconda delle specifiche finalità del progetto stesso. Potranno quindi essere previsti particolari elaborati, analisi, relazioni e quant'altro utile alla buona esecuzione del progetto specificatamente necessarie al completamento dello stesso.

Art. 4

Figure professionali

1. L'individuazione delle figure che concorrono alla redazione dei progetti e delle opere o dei lavori pubblici e dei piani viene definita rispettivamente nei titoli II e III del presente Regolamento.

Art. 5

Costituzione del fondo

1. Per ogni programma di interventi di cui all'art. 2 commi 2° e 3°, il Comune assegna ad apposito dello stato di previsione della spesa del Bilancio, ovvero nei quadri economici dei singoli progetti quando leggi speciali lo prevedano, l'importo del fondo pari all'1,5% del costo preventivato delle opere e lavori pubblici e al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione.
2. Per costo preventivato di un'opera o di un lavoro deve intendersi la globale spesa occorrente per la sua realizzazione, esclusi gli oneri fiscali e le spese generali e tecniche.
3. Per il calcolo del fondo relativo agli atti di pianificazione si farà riferimento alla Tariffa Professionale relativa alle prestazioni urbanistiche fissata con Circolare del Ministro LL.PP. n. 6679 del 1.2.1969, nonché alle integrazioni alla stessa determinate con propri atti alla Federazione regionale degli Ordini degli architetti del Veneto e dell'Ordine degli Architetti del Veneto e dall'Ordine degli Architetti della provincia di Venezia.

TITOLO II°

-QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE LL.PP.-

Art. 6

Modalità di ripartizione e destinatari

1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, successive modifiche ed integrazioni, è ripartita e liquidata dal responsabile dell'ufficio attuatore dell'intervento in osservanza delle norme del presente regolamento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato tra il personale elencato all'articolo 13, comma 4, punto 1 della legge 17 maggio 1999, n.144.
4. La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al precedente comma 1 e da corrispondere al personale di cui al precedente comma 2 è determinata, nel limite massimo dell'1,5%, in base alle diverse classi di importo posto a base di gara e alla complessità dell'opera, come indicato ai successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 7

Aliquote in base all'importo dell'opera

1. Le aliquote in base alle quali calcolare la somma da corrispondere, in relazione all'importo posto a base di gara, sono le seguenti:

- a) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 150.000,00;
- b) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 150.000,00 ed Euro 500.000,00;
- c) 0,80% per progetti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 500.000,00 e Euro 200.000.000,00;
- d) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 200.000.000,00;

Art. 8

Aliquote in base alla complessità dell'opera

- 1. Le aliquote in base alle quali calcolare la somma da corrispondere, in relazione alla complessità dell'opera, sono determinate come appresso indicato:
 - a) 0,60% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, e risanamento conservativo;
 - b) 0,55% per progetti di manutenzione straordinaria;
 - c) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
- 2. Nel caso in cui il progetto venga articolato in più sottoprogetti specialistici o in stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell' 1,5% dell'importo del progetto posto a base di gara.

Art. 9

Ripartizione tra il personale

- 1. La somma determinata in base all'applicazione combinata delle percentuali di cui ai precedenti articoli 7 e 8, è ripartita tra il personale avente diritto come appresso indicato:
 - a) dirigente responsabile dei lavori: 10%
 - b) responsabile unico del procedimento: 10%, comprensivo dell'onere di redazione del documento preliminare alla progettazione di cui l'articolo 16 comma 1 e 2 della legge 109/94;
 - c) incaricati della progettazione e tecnici loro collaboratori: 35%;
 - d) incaricati della redazione del piano di sicurezza e tecnici loro collaboratori: 5%;
 - e) incaricati della direzione lavori e tecnici loro collaboratori: 25%;
 - f) incaricati del collaudo e tecnici loro collaboratori: 10%;
 - g) altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto, pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 5%.
- 2. Il responsabile dell'ufficio attuatore dell'intervento può nominare un coordinatore della progettazione quando la redazione di un progetto richieda la pluralità di competenze tecniche.
- 3. L'aliquota di cui al punto f) del precedente comma 1 è sommata a quella prevista al punto e) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione.

4. Nel caso in cui, una figura o più figure svolgano nell'ambito dell'incarico più prestazioni parziali, queste andranno sommate.

Art. 10 Calcolo degli importi

1. Gli importi derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli del presente regolamento sono calcolati dal Dirigente del Settore, attuatore dell'intervento, in base ad un coefficiente di compenso professionale calcolato, eccettuati il Dirigente del Settore dei LL.PP., il Responsabile del Procedimento e i componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone i relativi elaborati, per i quali il coefficiente è sempre fatto uguale a 1, come appreso indicato:
 - a) progettista, direttore lavori, collaudatore : 0,50;
 - b) collaboratore capo tecnico: 0,20;
 - c) collaboratore disegnatore/assistente tecnico: 0,20;
 - d) collaboratore amministrativo: 0,10;

2. Gli importi di cui al precedente comma spettanti a ciascun tecnico vengono definitivamente liquidati dal Dirigente del Settore attuatore, su proposta del responsabile unico, in base ad un coefficiente di prestazione che è pari a 1 nel caso in cui la partecipazione alle attività relative a ciascuna figura non sia totale ed è inferiore a 1, secondo quanto indicato in caso di partecipazione non totale e in proporzione al lavoro svolto.

3. Qualora, nella redazione e attuazione di un progetto non si renda necessario l'intervento di uno dei profili professionali, indicati al precedente comma 1, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.

4. Per gli incaricati della progettazione e tecnici loro collaboratori che intervengano nella redazione del progetto limitatamente a fasi o parti dello stesso, si fa riferimento, per il calcolo del compenso dovuto, all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

5. Nel caso di progettazione esterna, la quota del Responsabile del Procedimento e ad i suoi collaboratori, è sempre dovuta, in applicazione a quanto indicato nella Determinazione n. 43 del 25/09/2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ed è stabilita, stante la maggiore difficoltà e complessità delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al R.U.P., in una aliquota dell'incentivo globale di cui all'articolo precedente nella seguente misura:
 - a) 45 % dell'incentivo complessivo di cui all'art. 5;
 - b) ulteriore 10% dell'incentivo complessivo di cui all'art. 1 e quindi per un totale del 55% ove il Responsabile Unico del Procedimento abbia anche l'incarico di Responsabile dei Lavori ai fini della sicurezza nei cantieri di cui al Decreto Legislativo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove il Responsabile del Procedimento si giovi di altro personale dell'Organico comunale per le attività di supporto alle proprie funzioni, agli stessi andrà corrisposta una quota percentuale dell'incentivo spettante al R.U.P. come di seguito riportato:

1) Comunicazioni (art. 4 commi 17 e 18 L. 109/94 e s.m.i.) alla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nei termini, e con le modalità (informatica e/o cartacea) fissate dalla stessa Autorità e dal Competente Organo Regionale.

Stante le sanzioni previste per le omissioni ed i ritardi per tali comunicazioni, questa attività di supporto dovrà risultare da formale Ordine di Servizio del R.U.P., sottoscritto per accettazione dal dipendente prescelto per fornire tale attività di supporto, con il quale il dipendente medesimo si rende corresponsabile della forma e della tempestività di tali comunicazioni.

Per questa attività di supporto verrà riconosciuta al dipendente chiamato a fornirla il 15% della quota parte riconosciuta al R.U.P. al netto della quota fissata come Responsabile dei Lavori (D. Leg. 494/96).

2) Attività di supporto alle funzioni del R.U.P. che non comportino responsabilità specifiche quali predisposizioni di atti o assunzione di informazioni anche mediante sopralluoghi in cantiere e tenuta scadenziari.

Per questa attività di supporto, che ai fini del riconoscimento dell'incentivo dovrà risultare da formale Ordine di Servizio del R.U.P., verrà riconosciuta al dipendente/i chiamato/i a fornirla il 10% della quota relativa al R.U.P. al netto della quota di Responsabile dei Lavori.

3) Attività di supporto alle funzioni del R.U.P. con responsabilità specifiche quali verifica di computi o di contabilità ecc., e predisposizione degli atti conseguenti.

Per questa attività di supporto verrà riconosciuta al dipendente/i chiamato/i a fornirla il 20% della quota relativa al R.U.P. al netto della quota di Responsabile dei Lavori.

Le quote per le attività di supporto di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono dedotte dalla quota riconosciuta dal R.U.P. e, ove in conformità alle disposizioni della L. 109/94 e D.P.R. 554/99, tali attività venissero affidate all'esterno dell'Ente, le quote relative non saranno corrisposte al R.U.P.

Art. 11

Modalità di liquidazione

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento, al Dirigente, in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme del presente regolamento.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente del Settore dei LL.PP.

3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Gruppo tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione. La liquidazione avverrà anche nel caso in cui vi sia mancata approvazione/adozione dell'atto amministrativo per cause non dovute a carenze progettuali ma a diverse scelte dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

PRESTAZIONI	% parziale	% totale
Progettazione preliminare	20%	20%
Progettazione definitiva	50%	70%
Progettazione esecutiva	30%	100%

4. L'ammontare delle somme dovute per gli incentivi saranno di norma liquidate con cadenza trimestrale.

TITOLO III°

- QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA-

Art. 12

Costituzione e ripartizione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico del Comune di Mira, il fondo di cui all'articolo 18 della legge n. 109 dell'11.02.1994 e successive modifiche è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Mira, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:
 - Il piano regolatore generale;
 - Piani attuativi del PRG;
 - Il piano inerente la disciplina degli insediamenti commerciali;
 - Il programma di riqualificazione urbana e ambientale;
 - I piani di recupero;
 - Il piano del traffico;
 - Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.
3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quando applicabile, alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° dicembre 1969 n. 6679, nonché alla Legge Regionale Veneto n.° 61/85 e succ. modifiche ed integrazioni.
4. La tariffa urbanistica -ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° dicembre 1969 n. 6679- prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al

comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'articolo 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio Comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale, sentito il Dirigente Responsabile del Settore, al netto del rimborso di eventuali spese debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Dirigente del Settore 10%;
- Responsabile del Procedimento 15%;
- Gruppo di progettazione o progettista 60%;
- Collaboratori tecnici o amministrativi 15%;

(in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto).

Art. 13

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui articolo 12 del presente regolamento, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere, nonché quello elencato all'articolo 13, comma 4, punto 1 della legge 17 maggio 1999, n.144.
2. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. La Giunta designa inoltre i responsabili dei procedimenti di pianificazione, ai quali spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.
3. I responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegnata, faranno riferimento al Dirigente Responsabile del Settore cui appartengono, se persona diversa, in sua assenza al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 14

Ripartizione e liquidazione

1. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato ad intervenuta approvazione/adozione, da parte dell'Organo competente dei progetti. Nel caso di progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti la liquidazione avverrà con l'invio della documentazione all'Ente valutante il progetto. La liquidazione avverrà anche nel caso in cui vi sia mancata approvazione/adozione dell'atto amministrativo per cause non dovute a carenze progettuali ma a diverse scelte dell'Amministrazione.

In ogni caso si procederà alla liquidazione dei compensi al gruppo di lavoro come di seguito indicato:

Per i progetti riconducibili a strumentazione o pianificazione urbanistica:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
Redazione bozza preliminare di progetto	30%
Stesura piano definitivo preliminare	60%
Adozione	5%
Controdeduzioni	5%

Per i progetti finalizzati ad ottenimento di finanziamenti:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
Redazione bozza preliminare di progetto	30%
Stesura piano definitivo ed invio all'Ente	60%
Ottenimento finanziamento	10%

- Ad avvenuta approvazione/adozione del progetto o del piano, ovvero in mancanza di approvazione alla presentazione del progetto completato ovvero quando questa sia dovuta non a carenze progettuali ma a sopravvenute diverse scelte dell'Amministrazione, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il progetto o il piano e trasmette al Servizio Personale, per il pagamento delle quote nel fondo un prospetto di liquidazione.
- Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune di Mira e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

TITOLO IV°

-PENALITA' - SANZIONI - TUTELA-

Art. 15

Penalità

- Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari a 2x1000 del compenso spettante a ciascun

componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.

2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di Pianificazione costituito ai sensi del predetto articolo 8.
3. E' facoltà del Comune, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile del Procedimento ovvero rimuoverlo dall'incarico.
4. Diversamente da quanto previsto ai commi 1 e 2, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Segretario, su proposta del Sindaco.
5. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

Art. 16

Sanzioni

Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge, relativamente all'affidamento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti al Comune, in conseguenza al suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento degli Enti Locali.

Art. 17

Tutela

1. Come previsto dall'art.106 del Regolamento Generale dei LL.PP., D.P.R. 554/99, l'Amministrazione provvederà a fornire al dipendente incaricato della progettazione una polizza a garanzia dei rischi professionali, il cui premio sarà per due terzi a carico dell'Amm. stessa e per un terzo a carico del dipendente, quest'ultimo onere sarà trattenuto in sede di liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge 109/94.
2. Nel rispetto dell'art. 17, comma 2, della Legge 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché dell'atto di Regolazione n. 6/99 dell'Autorità, l'Amministrazione si farà carico delle spese di iscrizione ai rispettivi Ordini o Collegi professionali dei dipendenti incaricati dell'attività di progettazione, abilitati all'esercizio della professione, quando il rispettivo ordinamento lo preveda.
3. Resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile contro terzi, derivanti dall'esercizio della funzione di Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento, indipendentemente dall'incarico di progettazione o direzione dei lavori.

TITOLO V°
-NORME FINALI-

Art. 18

Norme transitorie

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore.
2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote dell'1,5% per cento e del 30%, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Sommario

TITOLO I°

Art. 1 Oggetto del regolamento.

TITOLO II°- QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE.

Art. 2 Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione.

Art. 3 Natura dei progetti.

Art. 4 Figure professionali.

Art. 5 Costituzione del fondo.

Art. 6 Modalità di ripartizione.

Art. 7 Aliquote in base all'importo dell'opera.

Art. 8 Aliquote in base alla complessità dell'opera.

Art. 9 Ripartizione tra il personale.

Art. 10 Calcolo degli importi.

Art. 11 Modalità di liquidazione.

TITOLO III°- QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PIANIFICAZIONE.

Art. 12 Costituzione e ripartizione.

Art. 13 Personale partecipante alla ripartizione del fondo.

Art. 14 Ripartizione e liquidazione.

TITOLO IV° - PENALITÀ - SANZIONI - TUTELA.

Art. 15 Penalità.

Art. 16 Sanzioni.

Art. 17 Tutela.

TITOLO V° - NORME FINALI -

Art. 18 Norme transitorie

CR/cr.Regolamento inc.art.18-doc.C:\Documents and Settings\CACCO\Documenti\CSP\Documenti
Server\Testi\GC\art.18 regolamento.doc